



COMUNE DI PORTOFERRAIO

Provincia di Livorno

Sede Municipale Via Garibaldi - 57037 PORTOFERRAIO - Tel. 0565/937252 - Fax 0565/937253 - Cod. fisc. 82001370491

ORDINANZA N. 1909

Prot. n. *22895* del *29.8.2018*

**OGGETTO: DIVIETO PREVENTIVO E TEMPORANEO DI BALNEAZIONE COSTA EST
COMUNE DI PORTOFERRAIO (GRIGOLO)**

II SINDACO

PRESO ATTO dell'avvenuto guasto alla rete fognaria insistente nel tratto ascendente che adduce al depuratore posto in località "Grigolo";

CONSIDERATO che tale guasto potrebbe determinare potenzialmente e improvviso sversamento di liquami in mare;

RITENUTO pertanto necessario dover procedere ad adottare provvedimenti di competenza, allo scopo di tutelare la salute dei bagnanti che frequentano il tratto di mare interessato, emanando a tal fine la presente ordinanza per la tutela della salute pubblica;

VISTO l'art. 50 D.Lgs 267/00;

ORDINA

a titolo cautelativo, il divieto di balneazione, fino a nuova comunicazione da parte dell'Autorità competente, nelle acque prospicienti la località "Grigolo", costa est del Comune di Portoferraio, e zone limitrofe;

DISPONE

Per tutto quanto in premessa riportato che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Portoferraio per 15 giorni consecutivi, nonché sul sito istituzionale dell'Ente, e che venga data la massima diffusione dei contenuti della stessa attraverso gli organi di informazione;

E' fatto altresì obbligo ai concessionari degli stabilimenti balneari ricadenti nelle aree di divieto, di apporre idonee e visibili indicazioni all'ingresso degli impianti e lungo i percorsi di accesso al mare, riportanti la dicitura "DIVIETO DI BALNEAZIONE" in conformità alla vigente normativa.

Che l'ordinanza venga trasmessa per gli aspetti di specifica competenza e doverosa conoscenza:

- Al Sig. Prefetto della Provincia di Livorno;
- Alla Vice-Prefettura di Portoferraio;
- Al Commissariato di Pubblica Sicurezza di Portoferraio;
- Al Comando Compagnia Carabinieri di Portoferraio;
- Al Comando Stazione Carabinieri di Portoferraio;

- Alla Regione Carabinieri Forestale – Stazione Parco di Portoferraio;
- Al Comando Compagnia Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Al Comando Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Portoferraio;
- Al Comando del Corpo di Polizia Municipale di Portoferraio;
- Alla Capitaneria di Porto di Portoferraio;
- U.O. Igiene Pubblica e del Territorio dell'Az. USL n. 6
- ARPAT di Livorno – Servizio Sub provinciale di Piombino;
- Regione Toscana Dipartimento delle Politiche Territoriali e Ambientali;
- Ministero Ambiente Servizio Acque Rifiuti e Suolo;
- Ministero della Salute Direzione Generale Prevenzione Sanitaria;

Avverte

che chiunque non osservi le norme stabilite nella presente ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato e salvo le ulteriori responsabilità derivanti dall'illecito comportamento, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 100 euro a 1.000 euro, ai sensi dell'art.1164, secondo comma, del Codice della Navigazione;

Ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 avvisa che avverso al presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Toscana entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla data di notificazione ovvero, in alternativa, entro 120 (centoventi) giorni dalla stessa data è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Il responsabile del procedimento è il dirigente dell'AREA III, Arch.Mauro Parigi

Portoferraio, li 29 agosto 2018

 **IL SINDACO**
Arch. Mario FERRARI

